

VALIDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE

PER LE ANNUALITA' 2024-2025

DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025

ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/21 del 03/08/2021

Il sottoscritto dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti della Comunità Valsugana e Tesino, ente pubblico sovracomunale istituito con legge della Provincia Autonoma di Trento n. 3/2006, il quale gestisce, sulla base di apposita convenzione, tutte le singole fasi del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani dei 18 Comuni appartenenti al proprio ambito territoriale (Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno), nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 del 20 febbraio 2023

PREMESSO

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti fissando, altresì, gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), contenuto nella deliberazione 363/21 del 3 agosto 2021, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- che la sopracitata deliberazione n. 363/2021 ha previsto l'elaborazione di un PEF quadriennale (2022-2025) con previsione di aggiornamento biennale e revisione verifiche infra-periodo;
- che la Comunità Valsugana e Tesino non ha effettuato l'aggiornamento infra-periodo per l'annualità 2023, ma ha provveduto all'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 per le annualità 2024-2025 (secondo semiperiodo regolatorio) nei termini di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 389 del 3 agosto 2023;
- che con Decreto del Commissario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio di Comunità n. 23 del 17 novembre 2020 del sono stati individuati i soggetti competenti alle singole fasi della procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti:
 - predisposizione del PEF e trasmissione all'Ente territorialmente competente: Settore Ambiente ed Edilizia Abitativa della Comunità Valsugana e Tesino;
 - adozione pertinenti provvedimenti e trasmissione all'ARERA: Ente territorialmente competente individuato nella Comunità Valsugana e Tesino, attraverso il Comitato Esecutivo;
 - validazione dei dati: Revisore dei Conti della Comunità Valsugana e Tesino
- che in data 22 aprile 2024 il Settore Ambiente ed Edilizia Abitativa ha provveduto alla trasmissione all'Ente territorialmente competente Comunità Valsugana e Tesino del tool di

calcolo dell’aggiornamento al PEF 2022-2025 unitamente alla Relazione e alla dichiarazione di veridicità dei dati forniti;

- che con decreto n. 43 di data 23 aprile 2024 il Presidente della Comunità ha individuato, nei termini previsti dalle deliberazioni ARERA n. 363/21 e 389/23 i parametri ed i coefficienti ai fini dell’aggiornamento biennale del Piano economico e finanziario 2022-2025;
- che in data 23 aprile 2024 il Settore Ambiente ed Edilizia Abitativa ha trasmesso al Revisore dei conti la documentazione ai fini della validazione dell’aggiornamento biennale del Piano economico e finanziario 2022-2025 per la annualità 2024 e 2025;

CONSIDERATO

- che l’articolo 7, comma 1, della citata deliberazione 363/2021 (Procedura di approvazione) stabilisce che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponde il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
- che il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.
- che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che l’articolo 7 della citata deliberazione 363/2021 dispone
“7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:
 - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*
 - b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ...omissis....**7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:*
 - a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;*
 - b)... omissis....**7.7 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente*

Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

- 7.8 *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”*
- che l'articolo 1 della deliberazione 389/2023 dispone
 - “1.2 *Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:*
 - a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;*
 - b) con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;*
 - c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021”;*

VERIFICATA

anche a seguito di specifici incontri istruttori, la documentazione trasmessa a mezzo pec in data 23 aprile 2024 dal Settore Ambiente e Edilizia abitativa riscontrando;

- la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel P.E.F. rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l'utilizzo del tool di calcolo reso disponibile da ARERA con determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023;
- il rispetto dell'equilibrio economico - finanziario del gestore (al fine di tutelare l'equilibrio economico finanziario della gestione dell'annualità 2025 relativamente alla quale sono previste entrate tariffarie inferiori rispetto del 2024, è stata previsto il riporta alle annualità successive al 2025 dell'intera componente a conguaglio relativa alle annualità 2022 e 2023 pari a € 336.255,64);

avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dalla Comunità

VISTA

la dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore in data 22 aprile 2024 sulla base dello schema di cui all'allegato 3 della determina 4 novembre 2021 n. 2/2021- DRIF;

ACQUISITI

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, sull'allegato aggiornamento biennale del Piano economico finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti - annualità 2024-2025 - attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Trento, 26 aprile 2024

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Allegati:

- schema di aggiornamento biennale del Piano economico finanziario 2022-2025
- relazione accompagnamento all'aggiornamento biennale del P.E.F. 2022-2025
- dichiarazione di veridicità dei dati di data 23/04/2024

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)